



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Giustizia e privilegi "Non fatevi rubare la speranza"

di Tommaso Servetto

Lo scorso numero avevo evidenziato alcune situazioni in cui il nostro sistema giustizia genera privilegi in capo a determinati professionisti anziché distribuire incarichi al più elevato numero possibile degli stessi con particolare riguardo ai più giovani.

Ho ricevuto una serie di mail e di commenti vari da cui emerge il più assoluto sconforto a che qualcosa possa cambiare.

Diversamente che da me, i più sono iscritti al partito dei malpensanti e ritengono che il sistema non cambierà mai perché vi sono troppi interessi in gioco.

Mi hanno anche ricordato che già nel 1999, quand'ero Consigliere dell'Ordine, l'Ordine aveva organizzato, unitamente

alla sezione fallimenti del Tribunale, un corso di approfondimento professionale di svariati incontri finalizzato a formare giovani colleghi che fossero in grado di assumere incarichi giudiziali ed assolvere il mandato con la dovuta competenza.

Mi è stato chiesto cosa fosse successo di quel lavoro e quanti dei 7-800 partecipanti avessero ricevuto incarichi.

Ho dovuto tristemente ammettere: non lo so.

Questo però non vuole dire che se una iniziativa non è andata a buon fine nulla potrà mai cambiare. Ho imparato che per ottenere delle cose, anche se giuste e doverose, bisogna comunque lottare, insistere, battersi, non rassegnarsi.

E, se me lo consentite, questo deve fare un avvo-

cato questo deve essere nel DNA di un avvocato prescindendo da ogni vantaggio diretto.

Adesso, oltre che del visionario utopista, non dattemi anche dell'ipocrita se credo che le parole di Papa Francesco, pronunciate il giorno dell'inizio del Suo Pontificato siano un Sacrosanto insegnamento: "Non fatevi rubare la speranza".

Ovviamente questo non vuole dire restare in serena attesa sperando che qualcosa cambi bensì battetevi, tutti insieme, perché qualcosa cambi con la convinzione che i giusti principi prima o poi saranno valorizzati e attuati.

È ovvio che le singole voci, che le isolate lagnanze non trovino ascolto, anzi siano ignorate, ma il coro che canta possente sulla stessa to-

ANNO III
N. 4 - SETTEMBRE 2013
In questo numero

■ Penale

■ Non è reato l'acquisto e l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti **Pagina 2**

■ Massime in tema di colpa medica **Pagina 3**

■ Massime **Pagina 3**

■ Civile

■ Massime **Pagina 4**

nalità non passa inosservato e soprattutto inascoltato.

Vivaddio facciamo ancora parte di un Ordine, che è il portavoce di ognuno degli iscritti, a cui possiamo fare segnalazioni (e questa lo è) di eventuali anomalie, disfunzioni fors'anche ingiustizie ed a cui chiedere l'intervento presso gli Organi competenti.

Allora, insieme, occorre rimboccarsi le maniche proporre idee, protestare, adoperarsi perché in tutti i settori del mondo giustizia ci sia equità e non privilegio vi sia giustizia e non favoritismo.

Non si può solo lagnarsi ed aspettare che qualcuno faccia per noi perché, come diceva il mio saggio nonno "le braje dj autri a fan mal al cul".

In Evidenza

D.L. 14 agosto 2013 n. 93 (in vigore dal 17 agosto 2013)

Nuove disposizioni in materia di stalking e violenza domestica

a cura di Roberta Maccia

La parte del decreto legge che ci preme analizzare è costituita dai primi articoli, studiati per contrastare l'impegnante fenomeno della violenza esercitata in ambito familiare o parafamiliare (nei confronti delle donne, c.d. femminicidio, e violenza domestica).

Ci limitiamo a segnalare le principali innovazioni già in vigore astenendoci, per ora, da ogni commento non senza evidenziare, però, che pare una normativa attuata in seguito ad una forte spinta emotiva piuttosto che frutto di scelte ponderate e razionali.

Queste, in *pillole*, le principali novità:

- viene data una definizione di 'violenza domestica': "si intendono per violenza domestica **tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica** che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima".

- la querela sporta dalla vittima di *stalking* (612 bis c.p.) **non può essere rimessa** (come era già previsto per la violenza sessuale);

- arresto obbligatorio** in flagranza di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e stalking (art. 612 bis c.p.);

- inasprimento delle pene **se soggetti minorenni sono spettatori delle vio-**

lenze;

- inasprimento delle pene se la vittima della violenza sessuale è donna in stato di gravidanza;

- inasprimento delle pene se lo stalking è commesso con strumenti informatici o telematici (c.d. **'cyber bullismo'**);

- estensione dell'applicazione della misura cautelare del **divieto di avvicinamento alla vittima (e ai luoghi da questa frequentati)** anche per i reati di lesioni (582 c.p.) e minaccia grave (612 comma 2° c.p.);

- maggiore celerità nell'applicazione della suddetta misura cautelare **su iniziativa delle Forze dell'Ordine che intervengono in flagranza di una situazione di pericolo per la vittima (c.d. 'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare')**;

- tutela dell'identità** di chi segnala casi di violenza in famiglia;

- corsia preferenziale in termini di speditezza e durata dei procedimenti penali** inerenti maltrattamenti (572 c.p.), violenze sessuali (609 bis ed octies c.p.) e stalking (612 bis c.p.);

- concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato (c.d. gratuito patrocinio) alle vittime di violenza sessuale, stalking e violenza domestica a **prescindere dal reddito**;

- concessione del permesso di soggiorno** ai soggetti stranieri vittime di maltrattamenti e violenze domestiche;

- flusso continuo di informazioni alla vittima** circa lo stato del procedimento penale

(anche in difetto di un difensore nominato):

- 1) i provvedimenti restrittivi assunti in via cautelare devono essere immediatamente comunicati al difensore della parte offesa (o, in mancanza, alla medesima) ed ai servizi socio-assistenziali del territorio;

- 2) le richieste di revoca o sostituzione delle misure suddette devono essere notificate, a cura del richiedente, a pena di inammissibilità, al difensore della parte offesa (o, in mancanza, alla medesima);

- 3) obbligo di comunicazione alla parte offesa dell'avviso di richiesta di archiviazione in caso di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e raddoppio dei termini per presentare opposizione (20 giorni);

- 4) notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. anche al difensore della parte offesa (ovvero, in mancanza, alla medesima);

- possibilità di escutere, nel processo, la vittima con la **modalità dell'audizione protetta**;

- nei casi in cui alle Forze dell'Ordine sia segnalato un fatto che debba ritenersi riconducibile alle lesioni personali 'semplici' (582 comma 2° c.p.), consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica, il Questore **può ammonire** il soggetto maltrattante. In caso di ammonimento, il Questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza dell'ammonito, **l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi.**

Non è reato l'acquisto e l'uso di gruppo di sostanze stupefacenti

a cura di Flavio Campagna

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 10 giugno 2013 n. 25401

La Cassazione chiarisce una volta per tutte la Legge Fini-Giovanardi e dichiara "penalmente irrilevante" il consumo di gruppo di stupefacenti sia in caso di "mandato all'acquisto", sia in caso di "acquisto comune".

La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: se, a seguito della novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nella duplice ipotesi di mandato all'acquisto o dell'acquisto comune, sia o meno penalmente rilevante. La questione nasce dalle modifiche apportate agli artt. 73 e 75 T.U. sugli stupefacenti dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 in virtù delle quali l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti integrano un illecito amministrativo solo quando le stesse appaiono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Ne è sorto un contrasto giurisprudenziale che ha visto contrapposti due orientamenti.

Secondo un primo indirizzo, il nuovo testo legislativo ha reso penalmente rilevante il c.d. consumo di gruppo, sia nell'ipotesi del mandato all'acquisto sia nell'ipotesi dell'acquisto in comune. Depongono in tal senso la struttura

normativa della disposizione (in quanto ora l'ambito della non punibilità penale non è indicato dall'art. 75, ma si desume dal combinato disposto dell'art. 73, comma 1 bis, e art. 75) e la struttura semantica della frase, in quanto nell'art. 73, comma 1 bis, è stato introdotto l'avverbio "esclusivamente" che non esisteva nel previgente art. 75. Il legislatore ha così inteso reprimere in modo più rigoroso ogni attività connessa alla circolazione, vendita e consumo di sostanze stupefacenti, tanto che ha equiparato ogni tipo di sostanza. L'uso di gruppo, pertanto, non potrebbe più farsi rientrare nell'ipotesi di consumo esclusivamente personale poiché presuppone l'acquisto di un quantitativo di stupefacente che, per quantità o per modalità di presentazione, appare necessariamente destinato ad un uso non esclusivamente personale.

L'opposto orientamento sostiene, invece, la perdurante validità, anche dopo le modifiche recate dalla L. n. 49 del 2006, del principio secondo cui il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identità degli altri non ha rilevanza penale. L'avverbio "esclusivamente", infatti, secondo tale impostazione, non è sufficiente per superare la consolidata interpretazione sull'uso di

gruppo in assenza di una esplicita e non equivoca indicazione. Inoltre, l'utilizzo della forma indeterminativa "un uso esclusivamente personale" consente "inquadranti nell'area di rilevanza meramente amministrativa delle condotte finalizzate all'uso esclusivamente personale (anche) di persone diverse". Diversamente opinando, ci si troverebbe di fronte ad un "deficit di determinatezza e di sicurezza ermeneutica" con violazione del principio costituzionale di precisione, dal momento che se davvero la finalità fosse stata quella di sanzionare l'uso di gruppo, in entrambe le variabili, essa è stata male espressa, con la conseguenza che, a fronte di un dubbio interpretativo, deve prevalere l'opzione più favorevole al reo. Concludendo, l'avverbio ha il solo significato di confermare che hanno rilevanza penale le altre condotte di consumo di gruppo in cui più persone, in assenza di un preventivo mandato, decidano di consumare droga detenuta da uno di loro, in quanto in tale ipotesi il cedente è originariamente in posizione di estraneità rispetto agli altri assuntori e, quindi, non si concretizza un "uso esclusivamente personale".

Esaminati i contrapposti orientamenti giurisprudenziali in materia, le Sezioni Unite ritengono di aderire all'orientamento meno rigoroso, secondo cui il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nel caso di acquisto in comune sia in quello del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nell'originaria conoscenza dell'identità degli altri, continua a costituire, anche dopo le modifiche apportate dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, una ipotesi di uso esclusivamente personale dei partecipanti al gruppo, e quindi integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 75, e non già il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis. Non può infatti ritenersi che tali modifiche, ed in particolare, per quanto qui interessa, l'equivoca e non risolutiva aggiunta dell'avverbio "esclusivamente", possano essere

Massime: colpa medica

a cura di Alberto Pantosti Bruni

IL MEDICO NEGLIGENTE O IMPRUDENTE RISPONDE ANCHE PER COLPA LIEVE

**Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 9 aprile 2013 n. 16237
Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 11 marzo 2013 n. 11493**

Dopo l'entrata in vigore della laconica norma di cui all'art. 3 della legge 189/2012 (cd. Legge Balduzzi), secondo cui "l'esercente la professione sanitaria che si attiene alle linee-guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", la Suprema Corte torna ad occuparsi dei limiti della colpa medica.

Con la recente sentenza n. 16237/2013 la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha sancito che le linee-guida non costituiscono, da sole, uno strumento di "ontologica affidabilità", dovendosi invece verificare il grado di accreditamento presso la comunità scientifica. Invero, le linee-guida mantengono un grado di astrattezza che impone al medico l'adattamento al caso concreto, con il dovere di modellare le direttive alle contingenze che si presentano durante l'evoluzione della patologia.

Un medico che segua le linee-guida non per questo è automaticamente immune da colpa. Se le linee-guida sono seguite ma è mancato l'adeguamento dell'approccio terapeutico al caso concreto, oppure il medico non si accorga della palese necessità di discostarsi dalle linee guida proposte in astratto ma inutili al caso concreto, o ancora se il medico decida di discostarsi dalle linee-guida per le peculiarità del caso concreto, dimostrando tuttavia di conoscerle ma consapevolmente e motivatamente di discostarsene, in tutti questi casi egli risponderà penalmente solo per colpa grave.

Con la sentenza n. 11493/2013, la medesima Sezione della Suprema Corte ha specificato che l'art. 3 della legge n. 189/2012, che limita la responsabilità penale del medico alla colpa grave allorché egli si sia attenuto a linee guida o a protocolli consolidati, opera soltanto con riferimento ai casi di imperizia, con esclusione delle ipotesi in cui vengano in discussione profili di negligenza o imprudenza. La Cassazione ha altresì precisato che, ai fini della disposizione citata, le linee guida vengono in considerazione soltanto laddove indichino standard diagnostico-terapeutici conformi alla migliore scienza medica, e non quando siano espressive di logiche di contenimento dei costi del servizio sanitario, in contrasto con le esigenze di cura del paziente.

Si segnala che, in merito alla disposizione in parola, il Tribunale di Milano, con ordinanza 21 marzo 2013, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale, tutt'ora pendenti.

intese nel senso che abbiano addirittura introdotto una nuova fattispecie incriminatrice punendo un fatto in precedenza pacificamente integrante, secondo il diritto vivente, un illecito amministrativo o abbiano comunque determinato la necessità del superamento della univoca e consolidata giurisprudenza. Secondo le S.U. l'argomento te-

stuale non è convincente perché non può ritenersi che questi semplici ritocchi testuali, e in particolare la sola aggiunta dell'avverbio "esclusivamente" per caratterizzare la nozione di uso personale, siano sufficienti per determinare un allargamento dell'area delle condotte penalmente rilevanti con la previsione di una nuova ipotesi di reato.

Massime

INFIERMIERE RESPONSABILE DI OMICIDIO COLPOSO

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, sentenza 17 maggio 2013 n. 21285

Sulla figura dell'infermiere grava l'obbligo di protezione, in ragione delle mansioni esercitate e quindi della posizione di garanzia rivestita, che determina l'obbligo di adottare le misure preventive atte ad evitare il verificarsi di eventi accidentali. Pertanto, risponde di omicidio colposo l'infermiere che non appone le sponde al letto, non potendo giovare del rifiuto opposto dal paziente (nel caso di specie, si trattava di paziente concretamente esposto al rischio di cadere dal letto, per le condizioni di abnorme agitazione e di disorientamento documentate dalle ripetute e conformi annotazioni riportate nel diario infermieristico).

Massime a cura di Antonio Vallone

**PENA ALTERNATIVA
PER IL CONIUGE CHE NON VERSA
L'ASSEGNO DI DIVORZIO**

**Corte di Cassazione,
Sezioni Unite Penali,
sentenza 31 maggio 2013 n. 23866**

Il generico rinvio *quoad poenam* all'art. 570 c.p., operato dall'art. 12 sexies L.898/1970 e s.m.i. (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), deve intendersi riferito alle pene previste dal primo comma (alternativamente, multa o reclusione) della previsione codicistica oppure al secondo comma (multa e reclusione congiunte)?

Le Sezioni Unite della Suprema Corte risolvono il quesito optando per la soluzione più favorevole all'imputato (reclusione fino a un anno o multa da euro 103 a euro 1.032), in sintonia con il rapporto di proporzione e con il criterio di stretta necessità della sanzione penale.

**IL GIUDICE NON E' OBBLIGO
AD ESAMINARE LE ISTANZE
E LE MEMORIE DIFENSIVE
TRASMESSE TRAMITE FAX**

**Corte di Cassazione,
Sezione Sesta Penale,
sentenza 28 giugno 2013 n. 28244**

L'art. 121 c.p.p. prevede che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria: per tale motivo la Suprema Corte ha rilevato che, in caso di istanze e memorie trasmesse a mezzo fax, il giudice non ha l'obbligo di prenderle in esame.

Ndr. - La legge è uguale per tutti; infatti gli organi giudiziari notificano agli avvocati, a mezzo fax, ogni sorta di atto e per costante giurisprudenza tali notifiche sono valide...

**L'ATTENUANTE COMUNE
DEL 'DANNO DI SPECIALE
TENUITA' (ART. 62 n. 4 C.P.)
SI APPLICA ANCHE
AL DELITTO TENTATO**

**Corte di Cassazione,
Sezione Unite Penali,
sentenza 28 giugno 2013 n. 28423**

La questione su cui le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi era la seguente:

"Se nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del *danno di speciale tenuità* (l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un **danno patrimoniale di speciale tenuità**), possa o meno applicarsi anche al delitto tentato. La questione è stata risolta positivamente affermando che nei reati contro il patrimonio, la circostanza suddetta **può applicarsi anche al delitto tentato**, qualora la sussistenza della attenuante in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un preciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che sarebbe stato causato alla persona offesa se il delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il danno cagionato sia di rilevanza minima.

**L'ATTENUANTE
DEL 'FATTO DI LIEVE ENTITÀ'
EX ART. 4 COMMA 3° L. 110/75
SI APPLICA ANCHE PER I COLTELLI**

**Corte di Cassazione,
Sezione Prima Penale,
sentenza 8 aprile 2013 n. 15945**

La speciale diminvente del 'fatto di lieve entità' di cui all'art. 4 comma 3° L.110/75 (c.d. legge armi) è astrattamente riferibile al porto di tutte le armi improprie indicate nel secondo comma dell'art. 4 citato (porto ingiustificato di armi da punta e da taglio ed oggetti atti

ad offendere). Per il concreto riconoscimento della circostanza, il giudice è tenuto a compiere una duplice indagine, in relazione alla 'quantità e potenzialità delle armi' ed alla 'personalità dell'imputato' (nel caso di specie i giudici di merito avevano correttamente escluso l'applicazione dell'attenuante in parola in considerazione dei diversi precedenti penali dell'imputato e dell'assenza di positivi requisiti soggettivi).

**RAPPORTO TRA PARTE CIVILE
NEL PROCESSO PENALE
E PROCESSO CIVILE
PER IL RISARCIMENTO
DEI DANNI**

**Tribunale di Torino,
Sezione Quarta Civile,
ordinanza 28 maggio 2013,
Giudice dott.ssa A. Castellino**

Non deve essere sospeso, ex art. 295 c.p.c., il processo civile radicato dal soggetto danneggiato nei confronti dell'autore del reato e del responsabile civile anche se il danneggiato si era costituito parte civile nel processo penale nei confronti dell'imputato ed il processo penale di primo grado si è concluso con sentenza di condanna.

Con i provvedimenti indicati il Tribunale ha rilevato che l'art. 75 III c., c.p.p. secondo il quale: "*Se l'azione, è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge*", deve essere interpretata nel senso restrittivo e non può essere applicata nel caso in cui nel processo penale il danneggiato non abbia citato e/o svolto domande nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo.



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it**

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglia
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica
Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Marco
Ivaldi - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Roberto Tava - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Massime

**IL MANCATO RECLAMO DEL COMPENSO
DA PARTE DEL PROFESSIONISTA
EQUIVALE A RINUNCIA**

**Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale,
sentenza 27 maggio 2013 n. 13094**

Dimenticare di esigere, per lungo tempo, un credito professionale può costare caro al professionista privo di contratto scritto. Secondo infatti la Cassazione, la lunga inerzia nel diffidare il cliente al pagamento della parcella potrebbe invece rivelare l'intenzione dell'avvocato di rendere una prestazione a titolo gratuito. Difatti, la rinuncia al compenso - ricordano i Supremi Giudici - può avvenire anche attraverso un comportamento concludente, sintomatico di tale volontà.

Nel caso in esame un ingegnere aveva svolto delle attività per conto di una società senza un incarico scritto e per questo lavoro non aveva ottenuto compenso. L'incarico professionale risultava solo da una missiva dell'azienda nella quale si prometteva un pagamento a breve termine ma l'ingegnere non si era tuttavia attivato per mettere in mora il cliente e questo gli è costato, di fatto, il pagamento della prestazione resa.

Massime

**BUTTARE CENERE,
CICCHE
DI SIGARETTE
E DETERSIVI
CORROSIVI
NEL BALCONE
SOTTOSTANTE
E' REATO**

**Corte di Cassazione,
Sezione III Penale,
sentenza 11 aprile
2013 n. 16459**

Commette il reato di *getto pericoloso di cose*, di cui all'art. 674 c.p., il soggetto che butta dal balcone cenere, cicche di sigarette, detersivi corrosivi (nella specie, candeggina), atteso che la sua condotta è 'molesta' ed astrattamente pericolosa.

Massime a cura di Chiara Cugno e Cristina Zaccaria

**PARCO GIOCHI DEL RISTORANTE:
NESSUN OBBLIGO DI VIGILANZA
PER IL GESTORE**

**Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile,
sentenza 21 maggio 2013 n. 12401**

Con la sentenza in esame la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da un ristoratore contro la richiesta di risarcimento danni formulata dai genitori di un minore infortunatosi nella zona ludica allestita nell'esercizio commerciale, ha stabilito che la messa a disposizione di un parco giochi a perfetta regola d'arte da parte di un titolare di un ristorante non determina a carico di costui di obbligazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle assunte con il contratto di ristorazione e, in specie, non determina alcuno specifico obbligo di vigilare sull'attività di svago dei minori che si accompagnano ai clienti.

**L'IPOTECA TACIUTA LEGITTIMA
L'AZIONE DI RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO PRELIMINARE**

**Corte di Cassazione,
Sezione Seconda Civile,
sentenza 28 maggio 2013 n. 13208**

Il promissario acquirente, se la cosa promessa è gravata da garanzie reali (o da pignoramento o sequestro) non dichiarate (i) dal promittente venditore, può sia sospendere il pagamento del prezzo, sia domandare la risoluzione del contratto, avendo egli la facoltà e non già l'obbligo di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la cancellazione dei gravami. In ogni caso, fin tanto che questi ultimi non siano cancellati è legittimo il rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto definitivo.

**L'ESONERO DI UNA SOLA PARTE
DAL COMPIMENTO
DELLE VISURE CATASTALI
NON ESCLUDE
LA RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE DEL NOTAIO**

**Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile,
sentenza 13 giugno 2013 n. 14865**

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un notaio che riteneva sufficiente ad esentarlo da responsabilità la clausola, inserita nell'atto di compravendita, con la quale espressamente l'acquirente lo dispensava dall'effettuare le visure ipotecarie.

La decisione si fonda sul rilievo che per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale delle risultanze dei registri immobiliari, costituisce un obbligo derivante dall'incarico conferito dal cliente e quindi ricompreso nel rapporto di prestazione di opera professionale specialmente tesa ad assicurare la serietà e la certezza degli atti giuridici. Conseguentemente, se il notaio non adempie correttamente alla propria prestazione, compresa quella attinente alle attività preparatorie, sussiste la sua responsabilità nei confronti di tutte le parti contrattuali che da tale comportamento abbiano subito danni, non essendo sufficiente che solo una parte (nel caso di specie, l'acquirente che si è anche fatto carico del pagamento del compenso) l'abbia esonerato da responsabilità.

**ASSEGNAZIONE DELLA CASA
CONIUGALE NONOSTANTE
UNA NUOVA CONVIVENZA**

**Corte di Cassazione,
Sezione Sesta Civile,
sentenza 24 giugno 2013 n. 15753**

La circostanza pacifica di una nuova convivenza intrapresa dal coniuge già assegnatario della casa coniugale va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio con lo stesso convivente e non autosufficiente economicamente.

Sul punto, richiamando la precedente pronuncia della Corte Costituzionale investita della questione di legittimità dell'art. 155 quater c.c., la Suprema Corte ha infatti negato la possibilità dell'automatica revoca dell'assegnazione al verificarsi del nuovo status, dovendosi la norma in esame, nella parte in cui prevede la cessazione dell'assegnazione della casa coniugale in caso di convivenza more uxorio o di nuove nozze dell'assegnatario, interpretare nel senso che debba essere prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori, ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, anche maggiorenni ma non economicamente indipendenti.

**RESPONSABILITA'
DEL COSTRUTTORE
PER CONDENSA
ED INFILTRAZIONI DI UMIDITA'**

**Corte di Cassazione,
Sezione Seconda Civile,
sentenza 11 giugno 2013 n. 14650**

I difetti costruttivi inclusi nell'art. 1669 c.c. possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacciente realizzazione dell'opera, che pur non riguardando parti essenziali della stessa e, quindi, non influendo sulla staticità dell'edificio, incidano negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile stesso.

Partendo da tale considerazione la Suprema Corte ha considerato rientranti nella nozione di gravi difetti le alterazioni inerenti gli elementi accessori o secondari dell'immobile, quali ad esempio le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria e, con la decisione in esame, anche le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione e da inadeguata realizzazione degli infissi.

**RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE PER VIZI
ED ERRORI DI PROGETTAZIONE
E DIREZIONE LAVORI**

**Corte di Cassazione,
Sezione Seconda Civile,
sentenza 21 giugno 2013 n. 15711**

L'appaltatore, anche quando è chiamato a realizzare un progetto altrui, è sempre tenuto a rispettare le regole dell'arte ed è soggetto a responsabilità anche in caso di ingerenza del committente. Conseguentemente la responsabilità dell'appaltatore, ed il relativo obbligo risarcitorio, non vengono neppure in caso di eventuali vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori se l'appaltatore, accortosi del vizio, non lo ha tempestivamente denunciato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non ha rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alle capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto.

**RISARCIMENTO DEL DANNO:
LA CONDIZIONE DI STRANIERO
DELL'AVENTE DIRITTO
È IRRILEVANTE AI FINI
DELLA QUANTIFICAZIONE
DEL DANNO MORALE
DA LIQUIDARSI A SUO FAVORE**

**Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile,
28 agosto 2013, n. 19788**

La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione concerne la domanda di risarcimento danni formulata dalla madre e dai fratelli della vittima di un incidente stradale nei confronti del conducente dell'autovettura investitrice della stessa. Sia la vittima sia gli eredi della stessa sono cittadini stranieri.

Con la pronuncia indicata la Suprema Corte di Cassazione statuisce un importante principio di diritto contrario alla giurisprudenza di merito che ancorava la quantificazione del danno subito dallo straniero al valore di acquisto del denaro nel paese di origine del danneggiato.

Tale interpretazione veniva altresì opposta dalle compagnie assicuratrici nella trattazione stragiudiziale delle richieste finalizzate ad ottenere il risarcimento dei danni.

Con riferimento specifico alla quantificazione del danno morale, la Corte di legittimità ha specificato che: *"ancorarla a considerazioni diverse dalla sofferenza patita dalla persona in quanto tale e collegate a etnia, razza, sesso, nazionalità, diversità di costumi è manifestamente discriminatorio e in antitesi con i principi della Costituzione Italiana. È abnorme ipotizzare che la diversità delle realtà socio-economiche possa spiegare effetti sulla intensità delle sofferenze patite dall'essere umano"*.

**LESIONI CONSEGUENTI
A SINISTRO STRADALE:
NON RISARCIBILE IL DANNO
MORALE PURO E LE SPESE
DI CONSULENZA MEDICA**

**Corte di Cassazione,
Sezione Sesta Civile,
sentenza 14 maggio 2013 n. 11514**

Con la sentenza indicata la Corte ha ribadito che il danno biologico dev'essere inteso, ai sensi dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni, quale "danno da lesione dell'integrità psico-fisica che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali".

Data tale definizione legislativa, secondo la Suprema Corte è risarcibile solo "la sofferenza causata dal peggioramento della qualità della vita, dal non poter più svolgere quelle attività realizzatrici della persona umana che precedentemente erano consentite al soggetto danneggiato".

Conseguentemente non vi è più spazio per risarcire il c.d. danno morale puro inteso quale mera sofferenza d'animo.

Con la citata pronuncia la Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva limitato il risarcimento del danno delle spese vive sostenute dal danneggiato a causa delle lesioni subite alle sole "spese mediche direttamente dipendenti dall'incidente, non potendosi invece ristorare le spese sostenute per la consulenza medica in fase giudiziale, atteso che non sono conseguenza necessitata e diretta dell'infortunio, ma piuttosto oggetto di libera scelta della parte".